GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — **ROMA** — MARTEDI 30 APRILE — NUM. 103

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto dell' 11 aprile 1889:

A cavaliere:

Vallisneri cav. Diego, ispettore di Pubblica Sicurezza di 1° grado e 1ª classe, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6039** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data forza di legge al Regio decreto del 6 agosto 1888, N. 5705 (Serie 3ª) che approva la convenzione del 17 luglio di detto anno, addizionale a quella del 4 febbraio 1877 approvata colla legge del 15 giugno successivo, N. 3880 (Serie 2ª), convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici, quelli degli Affari Esteri, di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze *interim* del Tesoro, col comm. Giovanni Laganà, a nome della Navigazione Generale Italiana, da esso rappresentata, per un servizio regolare di navigazione settimanale a vapore fra Brindisi e Patrasso, toccando Corfù, e pel prolungamento pure settimanale, a Patrasso, dell'attuale linea Brindisi-Corfù.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Poste e dei Telegrafi al capitolo « Servizio postale e Commerciale marittimo » la somma annua di lire 281,736 per l'esercizio

1889-90 e per quelli successivi fino al termine della convenzione.

Art. 3.

È data forza di legge al Regio decreto del 18 agosto 1888, N. 5706 (Serie 3ª), col quale fu approvata la convenzione per un servizio ogni due settimane fra Genova e Batavia, stipulata l' 11 detto fra i Ministri dei Lavori Pubblici, degli Affari Esteri, di Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Finanze, col comm. Giovanni Laganà, addizionale a quella del 4 febbraio 1877, approvata per legge del 15 giugno successivo, N. 3880 (Serie 2ª).

Art. 4.

Per l'adempimento di tale convenzione è autorizzata la maggiore spesa di lire trecentomila (L. 300,000) all'anno al capitolo « Servizio postale e commerciale marittimo » dello stato di previsione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio 1889-90 e successivi fino al termine della convenzione.

Art. 5.

Sono autorizzate la inscrizione nel bilancio 1888-89 della spesa di lire 260,064 per gli effetti, riferentisi a questo esercizio, del Regio decreto 6 agosto 1888, N. 5705 (Serie 3ª), e la iscrizione nello stesso bilancio di lire 225,000 per gli effetti riferentisi all'esercizio 1888-89 del Regio decreto 18 agosto 1888, N. 5706 (Serie 2ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO.

LACAVA.
CRISPI.
LUIGI MICELI.
GIOLITTI.
SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6029** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 17 luglio 1876, N. 3280, e 1° luglio 1888, N. 5551;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il qui annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, per l'ordinamento militare ed amministrativo del Corpo Reale Equipaggi.

Art. 2.

Il R. decreto 1° luglio 1888, N. 5551, è abrogato.

È pure abrogato il R. decreto 2 gennaio 1887, N. 4272, come ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel mentovato regolamento, che avrà pieno effetto dal 1° luglio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Regolamento organico per il Corpo Reale Equipaggi.

Art. 1.

Suddivisione del Corpo R. Equipaggi.

Il Corpo R. Equipaggi è suddiviso in quattro *divisioni*, ognuna delle quali consta di due o più *reparti*.

Le divisioni 1ª, 2ª e 3ª comprendono gli uomini destinati al servizio delle navi in armamento ed in riserva e, complessivamente, hanno il nome di *personale navigante;* la 4ª è formata dagli uomini addetti ai servizi occorrenti a terra e sulle navi disarmate, e costituisce il *personale costiero.*

L'assegnazione degli uomini alle divisioni ed ai reparti ha luogo in base alle loro specialità, secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Distribuzione del personale del Corpo R. Equipaggi fra le DIVISIONI *ed i* REPARTI.

	Personale navigante			Personale costiero
	1ª Divisione	2ª Divisione	3ª Divisione	4ª Divisione
1° reparto	Marinai	Cannonieri e aiutanti di bordo	Macchinisti e fuochisti	Cannonieri
2° id.	Timonieri e mozzi	Torpedinieri	Operai	Torpedinieri
3° id.	....	....	....	Fucilieri
4° id.	....	....	....	Veterani e compagnia di disciplina
5° id.	....	....	....	Musicanti, trombettieri, infermieri, furieri e telegrafisti.

Art. 2.

Personale navigante.

Sono ascritti alle divisioni del personale navigante gli uomini provenienti dalla leva marittima e coloro che volontariamente si arruolano per far parte di questo personale.

Gli uomini che s'istruiscono per ottenere certificati di specialità, come gli allievi cannonieri, torpedinieri, fuochisti, ecc. fanno parte integrante del reparto *marinari* fino a che non abbiano avuto la qualificazione effettiva della specialità alla quale aspirano.

Costituiscono un'eccezione a questa regola gli allievi macchinisti, che sono invece assegnati al reparto *macchinisti e fuochisti.*

Art. 3.

Personale costiero.

I reparti 1°, 2° e 3° della 4ª divisione sono composti con gli uomini provenienti dalla leva terrestre e con i volontari specialmente arruolati per il servizio costiero.

Ai primi due di questi reparti sono ascritti solamente uomini aventi la qualificazione effettiva di cannonieri o torpedinieri; gli allievi di queste categorie fanno parte del 3°.

Per il reclutamento del personale dei reparti 4° e 5°, nessuna speciale disposizione è stabilita, oltre quelle vigenti circa l'ammissione nelle categorie che compongono tali reparti.

Nel personale costiero non sono richieste condizioni d'imbarco per l'avanzamento.

Art. 4.

Fucilieri.

Per quanto si riferisce agli effetti della legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della R. marina, i *fucilieri* sono considerati come parte della categoria *marinari* e i loro graduati di bassa forza sono assimilati a quelli della categoria *aiutanti*.

I *fucilieri*, come i marinari naviganti, possono avanzare gradatamente dalla 4ª classe sino alla prima; ma per essi non è ammesso il passaggio diretto a classi superiori alla 3ª.

I graduati fucilieri ed i fucilieri di 1ª classe portano i distintivi di grado e di classe comuni a tutte le categorie del corpo R. equipaggi, ed hanno per emblema di specialità un fucile ricamato secondo apposito modello.

Quest'emblema, per analogia con quanto è stabilito per quello della categoria marinari, è portato solamente dai graduati e dai fucilieri di 1ª e 2ª classe.

Art. 5.

Eccezioni alla separazione di servizio fra il personale navigante ed il personale costiero.

La separazione di attribuzioni fra il personale navigante ed il personale costiero stabilita dall'art. 1. risponde ad un concetto di massima, la cui applicazione non è rigida ed assoluta, ma comporta le seguenti eccezioni;

1°. I musicanti, i torpedinieri, gli infermieri ed i furieri, quantunque appartengano organicamente al personale costiero, concorrono alla formazione degli equipaggi delle navi armate ed in riserva, nelle proporzioni stabilite dalle tabelle di armamento.

2°. I cannonieri ed i torpedinieri dei reparti da costa ed i fucilieri possono essere imbarcati sulle navi addette alla difesa locale dei porti e su quelle incaricate di servizi per i quali risulti opportuno il concorso di questi militari.

3°. Tutti gli uomini appartenenti alle divisioni del personale navigante, quando non sono imbarcati, possono venire impiegati a terra in quel modo che le loro speciali attitudini e le esigenze del servizio consigliano.

Art. 6.

Passaggi dal personale navigante al personale costiero e viceversa.

Subordinatamente alle debite condizioni di idoneità e di opportunità, sono ammessi i passaggi volontari del personale costiero al personale navigante e viceversa; ma questi passaggi non possono venir concessi che ad uomini i quali abbiano o chieggano la ferma di anni sei.

Art. 7.

Comando del corpo e delle divisioni e ufficiali addetti.

Al comando supremo di tutte le divisioni del corpo R. equipaggi è destinato un contrammiraglio, il quale assume la denominazione di *comandante superiore*, ed ha sotto i suoi ordini immediati un capitano di vascello col titolo di *comandante*.

Le divisioni 1ª, 2ª e 4ª hanno, ognuna, a capo un capitano di cor vetta; la 3ª può essere comandata da un capitano di corvetta o da un capo macchinista principale.

Alla sede del comando del corpo R. equipaggi è assegnato un capitano di fregata, con le funzioni di *comandante in 2°*; alla sede di ogni divisione sono assegnati un tenente di vascello o altro ufficiale di grado corrispondente, quale aiutante maggiore in 1°, e un ufficiale subalterno, quale aiutante maggiore in 2°.

Gli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° delle divisioni 1ª, 2ª e 4ª possono essere ufficiali di vascello o ufficiali del corpo R. equipaggi; ma quando sono di quest'ultima categoria, devono venire scelti in una delle specialità appartenenti alla divisione alla quale sono chiamati a prestar servizio.

Gli aiutanti maggiori della 3ª divisione possono essere ufficiali di vascello o ufficiali macchinisti.

Oltre agli ufficiali anzidetti, sono destinati alle divisioni del corpo R. equipaggi tutti quelli altri che possono occorrere, in relazione alla forza numerica presente al corpo ed alla natura dei servizi ai quali si deve provvedere. Nella scelta di questi ufficiali, si seguono le norme sopra indicate, per ciò che riguarda la specialità.

Art. 8.

Sezioni e compagnie.

In ogni divisione del corpo R. equipaggi, oltre alla suddivisione in reparti, se ne ha una in *sezioni* ed una in *compagnie*.

La *sezione* è un'unità amministrativa e permanente, che si riferisce agli uomini inscritti sui ruoli: la *compagnia* è un'unità militare e temporanea, che si riferisce agli uomini presenti.

Le sezioni non sono divisibili; le compagnie comportano l'ordinario frazionamento in plotoni.

Le sezioni sono sempre composte di uomini appartenenti al medesimo reparto. Tale regola è pure seguita nella formazione delle compagnie, ogni qualvolta le condizioni speciali di numero e di categoria del personale presente non obbligano a derogarvi.

Art. 9.

Uffici del comando del corpo, e dei comandi di divisione.

Il comandante superiore del corpo R. equipaggi ha un ufficio di segreteria, al quale sono destinati un tenente di vascello ed un commissario di 1ª classe. Il tenente di vascello ha pure le funzioni di aiutante di bandiera.

Al comando di ogni divisione è istituito un ufficio consimile, del quale fanno parte l'aiutante maggiore in 1°, l'aiutante maggiore in 2° e un ufficiale di commissariato di grado non superiore a commissario di 2ª classe.

Art. 10.

Comandante superiore.

Al comandante superiore compete la direzione suprema di tutti i servizi relativi al corpo R. equipaggi; però, in quanto riguarda la parte amministrativa di questi servizi, egli non ha che attribuzioni d'indirizzo generale e di vigilanza, e non partecipa ad atti che implichino responsabilità pecuniaria.

Il comandante superiore stabilisce le destinazioni e i movimenti degli uomini del corpo R. equipaggi: ma non esercita poteri disciplinari che su quelli presenti alla sede del corpo.

Le facoltà che egli ha a tale riguardo non sono passibili d'alcuna azione limitativa, eccettuata quella che può provenire dai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi e dai comandanti di forze navali del grado di ufficiale ammiraglio; i quali hanno autorità di sospendere l'esecuzione dei suoi ordini ogni qual volta giudicano che tale provvedimento sia opportuno nell'interesse del servizio. Questa sospensione, sempre quando ha luogo, dev'essere comunicata al Ministero, esponendo le ragioni che l'hanno consigliata.

Il comandante superiore, in base alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti, ordina le promozioni sino al grado massimo di sottufficiale, propone al Ministero quelle ad ufficiale del corpo R. equipaggi, giudica circa l'opportunità di concedere o di negare le rafferme, e presiede le Commissioni per le rassegne di rimando.

Le disposizioni contenute in questo articolo non menomano però le facoltà che, in speciali circostanze, hanno le autorità di bordo relativamente ai movimenti e alle promozioni di uomini di bassa forza.

Art. 11.

Comandante.

Al comandante è più specialmente attribuita la parte amministrativa del servizio del corpo R. equipaggi. Egli è presidente del Consiglio

di amministrazione, e in tale qualità, esercita in modo indipendente le attribuzioni che i regolamenti conferiscono al suo officio.

In caso di assenza del comandante superiore, il comandante lo surroga completamente in tutti i suoi poteri, conservando, nel tempo stesso, le mansioni e la responsabilità che gl'incombono come presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Comandante in 2.°

Il comandante in 2° contribuisce alla direzione generale dei servizi relativi al corpo R. equipaggi nel modo e nella misura determinati dal comandante superiore.

Egli è membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Comandanti di divisione.

I comandanti di divisione dirigono il servizio militare relativo al personale che da loro dipende, in base alle prescrizioni di massima emanate dal comandante superiore. Eglino esercitano pure una vigilanza generale sull'amministrazione di questo personale, ma non hanno ingerenza nelle operazioni di contabilità, delle quali gli ufficiali amministrativi sono direttamente mallevadori verso il Consiglio.

I comandanti di divisione provvedono alle destinazioni ed ai movimenti di ogni genere degli uomini appartenenti alle loro divisioni, accentrano le proposte di avanzamento ad essi relative e sottopongono all'approvazione del comandante superiore le liste di promozione.

Art. 14.

Distaccamenti.

Le riunioni di militari del corpo R equipaggi organicamente costituite fuori della sede del corpo hanno il nome di *distaccamenti.*

I distaccamenti possono comprendere uomini di tutte le specialità; ma, quando la loro forza e il modo nel quale sono composti lo consigliano, devono essere frazionati in gruppi corrispondenti alle varie divisioni.

Ogni distaccamento costituito alla sede di un dipartimento marittimo è comandato da un capitano di fregata, ed ha un aiutante maggiore in 1° ed un aiutante maggiore in 2°, oltre ad un numero di ufficiali variabile secondo la forza presente e le esigenze di servizio alle quali si deve soddisfare.

I distaccamenti stanziati fuori le sedi di dipartimento hanno comandanti di grado proporzionato alla loro importanza e ufficiali subalterni in relazione colla loro forza. In questi distaccamenti, quando il comandante è ufficiale superiore, esiste un aiutante maggiore in 1° e, se è necessario, anche uno in 2°.

L'aiutante maggiore in 1° e l'aiutante maggiore in 2°, come pure gli altri ufficiali destinati al servizio militare dei distaccamenti, sono ufficiali di vascello o del corpo R. equipaggi. Fra questi può anche essere compreso qualche sotto capo macchinista, quando la presenza di un numero considerevole di fuochisti lo renda opportuno.

Ai distaccamenti sono assegnati ufficiali di commissariato in relazione alle esigenze del servizio amministrativo.

Art. 15.

Uffici dei comandi di distaccamento.

Ogni comando di distaccamento ha un ufficio di segreteria, al quale sono ascritti gli aiutanti maggiori, se esistono, e può essere destinato un ufficiale subalterno di commissariato, quando l'importanza dell'ufficio lo consiglia.

In questo ufficio sono tenuti i fogli matricolari, gli specchi caratteristici, i registri dei castighi e ogni altro documento di carattere militare e disciplinare riguardante gli uomini del distaccamento.

Art. 16.

Relazioni tra i comandanti dei distaccamenti e le altre autorità.

I comandanti dei distaccamenti dipendono dal comandante del corpo R. equipaggi in quanto riguarda l'amministrazione e le destinazioni del personale: per tutto ciò che concerne la parte disciplinare del servizio, dipendono dalla autorità locale, quando questa è a loro superiore.

I movimenti che i comandanti di distaccamento ordinano sulle navi devono considerarsi disposti per delegazione del comandante superiore del corpo R. equipaggi, e non ne può essere sospeso l'effetto che dai comandanti in capo di dipartimento o dai comandanti di forze navali, in forza della facoltà riconosciuta a questi ufficiali dall'art. 10.

Art 17.

Consiglio di amministrazione.

Alla sede del corpo R. equipaggi è instituito un Consiglio di amministrazione, così composto:

Il capitano di vascello comandante del corpo, *presidente*;
Il capitano di fregata comandante in 2°;
Un commissario capo di 1ª classe, *relatore*;
Un commissario capo di 2ª classe, *vice relatore*;
Un commissario di 1ª classe, *segretario.*

I comandanti delle divisioni intervengono al Consiglio quando in esso si trattano quistioni riguardanti in modo speciale le loro divisioni rispettive.

Tutti i componenti il Consiglio, siano essi ordinari o straordinari, hanno voto deliberativo, ad eccezione del segretario.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza, e sono valide sempre che i membri presenti al Consiglio siano almeno tre, oltre al segretario. A parità di voti, quello del presidente prepondera.

Art. 18.

Uffici amministrativi.

Sotto la immediata dipendenza del Consiglio sono posti gli uffici amministrativi descritti nella tabella seguente:

Uffici dipendenti dal Consiglio d'amministrazione del Corpo R. Equipaggi.

	Denominazione degli Uffici e titolari di essi		Frazioni degli Uffici e titolari di esse	Attribuzioni
I.	Commiss. Capo di 2ª classe	1ª	Commissario di 1ª classe	Leve.
		2ª	Id.	Matricole.
II.	Vice Relatore del Consiglio	1ª	Commissario di 1ª classe	Ragioneria, bilanci, conti correnti, contabilità generale, fondo uomini in congedo illimitato.
		2ª	Id.	Conti sezioni.
		3ª	Id.	Variazioni.
III.	Segretario del Consiglio con due commissari di 2ª cl. sott'ordini			Segreteria, pagamenti, archivio, economato.
IV.	Commiss. Capo di 2ª classe	1ª	Commissario di 1ª classe	Magazzino di stoffe e vestiario nuovo.
		2ª	Commissario di 1ª o 2ª classe	Magazzino di vestiario usato e suppellettili.
		3ª	Id.	Conti vestiario.
V.	Commissario di 1ª o 2ª classe			Ricezione.

Art. 19.

Uffici amministrativi delle divisioni e dei distaccamenti.

Ogni divisione, come ogni distaccamento, ha un ufficio amministrativo per la contabilità del personale e i pagamenti.

Questo ufficio è retto da un commissario capo di 2ª classe alle divisioni ed ai distaccamenti comandati da capitani di fregata, da un commissario di 1ª o di 2ª classe ai distaccamenti comandati da ufficiali di grado inferiore a quello di capitano di fregata.

Gli uffici amministrativi delle divisioni sono suddivisi in due frazioni, a capo delle quali sono posti due commissari di 2ª classe Alla prima di queste frazioni è attribuito il servizio dell'economato dei pagamenti e delle suppellettili; alla 2ª quello del magazzino vestiario divisionale.

Un simile suddivisione è adottata negli uffici amministrativi dei distaccamenti, quando l'entità di essi lo consiglia.

Art. 20.

Servizio di cassa.

Alla sede del Consiglio d'amministrazione sono stabilite una *cassa principale* e una *cassa secondaria*, ognuna delle quali è provveduta di due chiavi, rispettivamente tenute dai responsabili di esse.

Sono responsabili della cassa principale il presidente del Consiglio ed il relatore; della cassa secondaria il vice relatore ed il commissario incaricato dei pagamenti.

Le divisioni ed i distaccamenti comandati da capitani di fregata hanno pure due casse come le anzidette.

Sono responsabili delle casse principali di divisione o di distaccamento i comandanti ed i commissari capi degli uffici amministrativi. Gli stessi commissari capi e gli ufficiali incaricati dei pagamenti sono responsabili delle casse secondarie.

Ai distaccamenti meno importanti di quelli sopra considerati si ha una cassa sola, della quale sono responsabili il comandante e l'ufficiale amministrativo.

Art. 21.

Ordinamento delle sezioni.

Gli uomini di ogni reparto sono ascritti alle sezioni che compongono questo reparto per specialità, e, in ogni specialità, per ordine alfabetico delle lettere iniziali del loro cognome.

La forza di una sezione non deve oltrepassare 400 uomini sotto le armi, e, per quanto è possibile, nemmeno esser di molto inferiore a questa cifra, considerata come normale.

Ogni sezione è diretta da un capo furiere, il quale ha sotto i suoi ordini un secondo capo e quel numero di altri subalterni che risulta necessario.

Alla vigilanza di tutte le sezioni appartenenti ad uno stesso reparto è preposto un ufficiale di commissariato.

Art. 22.

Suddivisione amministrativa dei distaccamenti.

Nei distaccamenti il personale è ripartito in gruppi della forza normale di 500 uomini, composti per specialità, per reparti e per divisioni, secondo che risulta opportuno, in relazione alla quantità di personale da amministrarsi.

La direzione di ogni gruppo è affidata ad un capo furiere, il quale ha sotto i suoi ordini un secondo capo e il numero necessario di subalterni di grado inferiore.

Tutti i gruppi di un distaccamento sono posti sotto la sorveglianza di un ufficiale di commissariato.

Roma, 4 aprile 1889.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della marina
B. BRIN.

Il Numero **6033** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 8 luglio 1888, col quale si approva il regolamento per esami di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole tecniche e normali;

Veduto l'altro Nostro decreto 7 giugno 1888, col quale è istituito un esame di licenza dal Ginnasio inferiore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La licenza dal Ginnasio, anche inferiore, è pur essa titolo valevole per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle Scuole tecniche e normali, sotto le condizioni indicate nell'art. 14, lettera *C*, e nell'art. 15 del regolamento approvato col precitato Nostro decreto 8 luglio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6034** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione consigliare del Municipio di Novara, in data 4 dicembre 1888;

Vista la deliberazione della Giunta municipale di Novara, in data 14 febbraio 1889;

Vista la domanda del sindaco di Novara;

Visto l'art. 35 del regolamento doganale approvato con legge 21 dicembre 1862;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Municipio di Novara è autorizzato a stabilire un deposito doganale di merci estere, esclusi i tabacchi, nei magazzini costruiti secondo il tipo planimetrico approvato dal Nostro Ministro delle Finanze.

Art. 2.

La responsabilità dei diritti di confine, delle multe e delle spese per le merci introdotte nel deposito spetta al Municipio, il quale ha il diritto di regresso verso i deponenti.

Per l'esercizio di tale diritto il Municipio subentra nei privilegi che verso i deponenti competerebbero alla Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Il Municipio somministra gli strumenti per il pesamento

delle merci, quanto altro occorre allo eseguimento delle operazioni doganali e provvede al servizio di facchinaggio.

Art. 4.

L'orario per le operazioni doganali è determinato dalla Intendenza di Finanza di accordo col Municipio.

Art. 5.

L'esercizio del deposito è sottoposto alle discipline doganali stabilite pei depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Art. 6.

Le dichiarazioni per l'immissione delle merci nel deposito e per l'estrazione delle medesime sono fatte a nome del Municipio e firmate dai suoi impiegati.

Il Municipio può indicare il nome della persona per conto della quale si fa l'introduzione o l'estrazione delle merci.

Art. 7.

La verificazione delle merci è fatta in presenza degl'impiegati del Municipio, i quali appongono il proprio *visto* sulle bollette matrici.

Art. 8.

Le scritture di carico e scarico nei registri di deposito sono tenute dalla Dogana e dal Municipio e sono distinte per magazzino e per partite.

La Dogana può confrontare i suoi registri con quelli del Municipio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Relazione a S. M. il Re, *nell'udienza del 21 aprile 1889, del Ministro del Tesoro sul decreto per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.*

Sire,

In seguito a giudicato della Corte di cassazione di Roma contro l'Amministrazione finanziaria, e sul conforme parere del Consiglio di Stato, la M. V. con decreto Reale del 19 luglio 1888, N. 5399, autorizzava il pagamento, con effetto retroattivo, della maggiore indennità di residenza nella capitale del Regno anche agli impiegati vedovi con un solo figlio non che a quelli celibi conviventi anzichè con due con un solo genitore. E col decreto stesso la M. V., pure sentito il Consiglio di Stato, approvava la concessione agli uscieri ed inservienti di ruolo, dal 1° luglio 1888 in avanti, del 10 per cento sulla parte del loro stipendio eccedente lire 800.

I pagamenti di siffatte indennità spettanti al personale delle Amministrazioni centrali del Tesoro e delle finanze ascesero a circa lire 30,000, e furono applicate alle somme stanziate al capitolo promiscuo N. 38 dello stato di previsione della spesa Tesoro pel 1888-89, ritenendosi di potervi sopperire colle eventuali economie per vacanze di posti.

Se non che le economie conseguite, e quelle che ancora presumesi realizzare durante lo scorcio dell'esercizio finanziario in corso, essendo risultate affatto insufficienti a soddisfare tutti gl' impegni per tale titolo assunti, i relativi pagamenti assorbirono tutto il fondo disponibile sul predetto capitolo, lasciando una deficienza di lire 28,000 alla quale urge provvedere.

Ravvisandosi quindi dal Consiglio dei ministri la convenienza di valersi della facoltà concessa dall'art. 38 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, il riferente si onora sottoporre alla Sovrana sanzione il seguente decreto, col quale viene autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle mentovate lire 28,000 da portarsi in aumento al capitolo N. 38 *Ministero-Personale* dello stato di previsione della spesa Tesoro per l'esercizio finanziario 1888 89.

Il Numero **6041** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 4,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3,368,214 rimane disponibile la somma di L. 631,786;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di lire ventottomila (L. 28,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 38 « Personale (Ministero) » dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1889.

UMBERTO.

Giolitti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **6042** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 6 dicembre 1888, N. 5825 (Serie 3ª), che deferisce alla Corte di Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze e di Torino cesseranno le loro funzioni, la prima col giorno 30 giugno e la seconda col giorno 31 luglio 1889.

I ricorsi in materia penale, che a quella data non fossero stati ancora decisi, a cura del Pubblico Ministero saranno trasmessi entro i dieci giorni successivi alla Corte di cassazione in Roma.

Art. 2.

I ricorsi in materia civile, sui quali le Corti di cassazione di Firenze e di Torino dovessero, a norma di legge, pronunciarsi a sezioni unite e che alla data rispettivamente stabilita nell'articolo precedente non fossero stati ancora decisi, saranno trasmessi alla Corte di cassazione in Roma.

Art. 3.

La trasmissione accennata nei due precedenti articoli sarà eseguita dalla cancelleria rispettiva e partecipata entro quindici giorni agli avvocati sottoscritti al ricorso e al controricorso.

Gli avvocati, nei quindici giorni dalla notificata partecipazione, eleggeranno domicilio nella città di Roma per gli effetti stabiliti dalle leggi di procedura.

In difetto di tale elezione, o della nomina di altro difensore residente in Roma, si procederà oltre a norma di legge: epperciò, nelle cause civili le notificazioni occorrenti saranno fatte alla cancelleria della Corte di cassazione in Roma, e nelle cause penali sarà nominato d'ufficio un difensore.

Art. 4.

La trasmissione sarà accompagnata da un elenco, in doppio originale, indicativo di ciascuna causa e dagli atti e documenti che vi si riferiscono. Uno degli elenchi, sottoscritti dal cancelliere che lo avrà ricevuto, sarà rimandato alla cancelleria mittente.

Questi elenchi saranno rispettivamente conservati nella cancelleria mittente e nella ricevente.

Art. 5.

I ricorsi e i controricorsi per i quali, al giorno stabilito nell'art. 1 del presente decreto, fossero in corso i termini prefissi negli articoli 526 e 529 a 531 del Codice di procedura civile, alla loro notificazione o presentazione, saranno consegnati alla Cancelleria della Corte di cassazione a cui ne apparteneva la cognizione prima del giorno suindicato.

Scaduti i termini fissati nell'art. 533 del detto Codice, i ricorsi, i controricorsi, gli atti e i documenti saranno trasmessi alla Corte di Roma giusta i due articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1889.

UMBERTO.

ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCLXXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del parroco di Biumo Superiore, frazione di Varese, per la erezione in Ente morale della Opera Pia istituita da Francesca Tabacchi mediante un capitale di lire 2890.05, la di cui rendita dev'essere erogata a favore dei poveri di detta Parrocchia di Biumo Superiore;

Veduto il relativo Statuto organico di detta Opera Pia dal parroco amministratore presentato per la Nostra approvazione;

Veduta la corrispondente deliberazione 8 novembre 1888 della Deputazione provinciale di Como;

Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera Pia Tabacchi come sopra, istituita in Biumo Superiore, frazione di Varese, è eretta in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico di detta Opera Pia, con la data del 21 ottobre 1888, composto di nove articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con Regi decreti dell'11 aprile 1889:

Gregoretti Ugo, Scialpi Giovanni, Malfatti Vittorio, ingegneri di 2ª classe nel corpo del Genio navale, promossi ingegneri di 1ª classe, con l'ordine di anzianità per ciascuno indicato, a datare dal 16 aprile 1889.

Cairola Ignazio, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera *88 S*, in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Giusto Vittorio.

Coltelletti Giuseppe, id., nominato comandante di gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria.

AGENZIE D'EMIGRAZIONE

Il Ministero dell'Interno, in data del 23 aprile corrente, ha concesso la patente di agente di emigrazione alla Ditta Gillberti Criscuolo, Santalucia e Fornari di Napoli, con facoltà di operare nelle provincie meridionali del Regno, verso deposito di effetti pubblici pel capitale nominale di lire sessantamila.

Roma, addì 25 aprile 1889.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *ai signori prefetti del Regno sui Bollettari per la somministrazione dei medicinali nei dispensarii celtici.*

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 13 del Regolamento 10 luglio 1888 pei dispensarii celtici, i bollettari prescritti per somministrazione dei medicinali agli indigenti, dopo essere stati esaminati dalle Prefetture dovrebbero essere ritornati ai direttori dei dispensari annullandovi i buoni che ancora rimasero disponibili.

Avendo dovuto però il Ministero rilevare che nei dispensari celtici di minore importanza, durante un trimestre sono soltanto staccate pochissime bollette, per evitare un inutile consumo di stampati che non resterebbe giustificato dai bisogni del servizio, il sottoscritto trova necessario di disporre che i bollettari dei quali si tratta, debbano bensì essere comunicati alla Prefettura per la revisione dei conti, ma sieno restituiti poi ai direttori dispensari muniti del visto del ragioniere sulla matrice dell'ultima bolletta staccata durante il trimestre cui si riferisce la liquidazione operata, onde sieno ulteriormente usufruiti per le successive ordinazioni.

I signori prefetti saranno compiacenti di impartire in questo senso le occorrenti istruzioni agli Uffici dipendenti.

Pel Ministro
A. FORTIS.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Circolare *ai signori Prefetti del Regno sull'industria stalloniera privata.*

Roma, 12 aprile 1889.

Le Commissioni ippiche provinciali hanno ormai condotto a termine i loro lavori, relativi all'esame dei cavalli stalloni, appartenenti a quei privati allevatori che li volevano destinati alla monta pubblica.

Avendo questo Ministero, in base alle proposte fatte e a senso dell'art. 12 del Regolamento 24 giugno 1888, fatto pervenire ad ogni proprietario di stalloni riconosciuti idonei, l'attestato di approvazione ed il relativo registro di monta, credo ora opportuno di raccomandare alla S. V. di voler curare, d'accordo col Direttore del deposito cavalli stalloni, alla cui circoscrizione codesta provincia appartiene perchè le disposizioni vigenti sulla industria stalloniera privata siano severamente applicate.

Ond'io Le rivolgo viva preghiera, affinchè Ella si compiaccia di richiamare l'attenzione dei Sindaci sull'articolo 4 della legge 26 giugno 1887, N. 4644 (Serie 3ª), il quale dispone che *l'industria stalloniera privata non potrà esercitarsi che col mezzo di stalloni approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio,* e stabilisce che *le contravvenzioni a questa disposizione saranno punite con multe da lire 50 a lire 500.*

Attendo un cenno di ricevimento della presente.

Il Ministro
L. MICELI.

BOLLETTINO N. 15

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal di 8 al 14 di aprile 1889

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 5 bovini, con 3 morti, a Centallo e Cuneo.
Torino — Id.: 1, letale, ad Agliè.
Alessandria — Id.: 3 bovini, morti, ad Alessandria e Castelnovo Calcea.
Affezione morvofarcinosa: 4, ad Alessandria.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Rabbie: 1 bovino.
Sondrio — Seguita la scabbie degli ovini a Tartano, Talamona e Colorina.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, ad Asiago.
Udine — Id.: 1, bovino, morto, a Pozzuolo.
Padova — 1, letale, a Conselve.
Rovigo — Id.: 1, letale, a Bottrighe.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a S. Antonio.
Modena — Id: 1 bovino, morto, a S. Felice.
Ferrara — Id.: 2 bovini, morti, a Bondeno e Portomaggiore.
Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Ferrara.
Ravenna — Tifo petecchiale dei suini: 4, a Faenza.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Solarolo.
Forlì — Id.: 1 bovino, morto, a S. Arcangelo.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Scabbie degli ovini: 550, a Velletri.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Come al Bollettino precedente.

REGIONE XI. — Sicilia.

Caltanissetta — Scabbie degli ovini: 38, a Terranova.

Roma, addì 27 aprile 1889.
Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

CONCORSI

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Concorso a premi pei migliori frutteti razionalmente coltivati ed impiantati nel triennio 1888-89-90 nel circondario di Frosinone.

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Volendo incoraggiare la razionale coltivazione delle piante da frutto nel circondario di Frosinone;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Dispone;

Art. 1 È aperto nel circondario di Frosinone un concorso a premi per i migliori frutteti razionalmente coltivati ed impiantati nel triennio 1888-89-90, che abbiano una superficie non minore di mezzo ettaro e sieno formati di specie fruttifere più adatte al clima ed al terreno.

Art. 2. I premi saranno quattro: uno di lire 400, uno di lire 200 e due di lire 100.

Art. 3. I frutteti dovranno essere piantati razionalmente, escludendo cioè dal terreno da essi frutteti occupato qualsiasi altra cultura (permettendosi solo per i primi anni la consociazione colla orticoltura e quella col prato artificiale asciutto) e le piante vi dovranno essere assoggettate alla potatura più conveniente a ciascuna specie o varietà secondo i buoni precetti dell'arte.

Le specie e varietà introdotte nel frutteto dovranno appartenere alle più scelte per abbondanza di fruttificazione e notevoli principalmente per precoce o tardiva maturazione dei frutti, in guisa da rendere questi più accetti per la esportazione all'estero.

Art. 4. Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere inviate al Ministero d'agricoltura (Direzione generale d'agricoltura) a tutto il 30 settembre 1889.

Art. 5. Una Commissione di tre membri, nominata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, farà la ispezione dei frutteti, nel tempo e nei modi che riterrà opportuni, e dovrà poi presentare una particolareggiata relazione finale sui risultati delle visite da essa fatte ai singoli frutteti entro il 31 luglio 1891.

I premi di che all'articolo 2 verranno assegnati entro il 31 dicembre 1891.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1889.

Il Ministro
LUIGI MICELI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame di concorso ai posti gratuiti della R. Scuola superiore di Medicina Veterinaria in Milano.

A mente del Regolamento organico, 7 marzo 1875, N. 2433 (Serie 2a.) si fa noto, che per l'anno scolastico 1889-90 vengono vacanti presso questa Scuola due posti gratuiti a favore delle Provincie Venete per la durata dei quattro anni scolastici successivi. La quota annua della pensione è di L. 726. 39, da riscuotersi in nove rate mensili posticipate, durante cioè l'anno scolastico.

Gli studenti che aspirano al conseguimento di detti posti dovranno, entro il 17 ottobre prossimo, far pervenire a questa Direzione:

La relativa domanda in carta da bollo da 50 cent. corredata:

1°. Dalla fede di nascita.

2°. Dall'attestazione di buona condotta, rilasciata dal capo dell'Istituto in cui lo studente percorse i suoi studi.

3°. Dall'attestato d'aver superato gli esami di passaggio dal 2°. al 3°. anno di corso in un Liceo Governativo o pareggiato, o quello di aver compiuti tre anni di corso e superati gli esami relativi in un Istituto Tecnico.

Gli aspiranti al posto gratuito dovranno sostenere un esame di concorso stabilito dal R. Decreto 7 marzo 1875.

Il detto esame è orale e scritto, verrà dato in questa R. Scuola il giorno 30 del prossimo ottobre, e verserà sulla Lingua e Letteratura Italiana, sull'Algebra Elementare, sulla Geometria e sulla Fisica.

La prova in scritto consiste in un componimento italiano, la prova orale in interrogazioni sopra tutte le materie dell'esame; per la prima sono concesse 4 ore di tempo, la seconda durerà 1 ora.

Sono richiesti almeno 8/10 dei voti per essere dichiarati vincitori dei posti gratuiti.

Milano, 18 aprile 1889.

Il Direttore della Scuola
N. LANZILLOTTI BUONSANTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a cattedre nelle scuole tecniche.

In conformità del disposto dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1885, N. 3413, è aperto il concorso per soli titoli alle seguenti cattedre, che sono vacanti, o potranno rendersi tali durante il prossimo venturo anno scolastico, nelle scuole tecniche governative del Regno, e cioè di:

Lingua italiana;
Matematica;
Lingua francese;
Disegno;
Storia, geografia, diritti e doveri del cittadino;
Calligrafia;
Scienze naturali;
Computisteria.

I concorrenti che verranno dichiarati idonei e saranno nominati ad una cattedra, riceveranno, nella misura indicata dalla tabella *G* della legge 13 novembre 1859 e dalle leggi 30 giugno 1872 e 23 giugno 1877, lo stipendio corrispondente al grado di professore reggente o di incaricato, a seconda della materia d'insegnamento.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) non più tardi del giorno 25 maggio p. v., munite dei seguenti documenti, oltre ad altri che crederanno aggiungere per meglio dimostrare la loro idoneità:

1. Fede di nascita;
2. Attestato medico di costituzione fisica sana, non deforme, ed atta alle fatiche della scuola;
3. Fedina criminale ed un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune, nel quale essi hanno la loro abituale residenza
4. Titolo legale di abilitazione all'insegnamento cui aspirano;
5. Cenno riassuntivo, comprovato da documenti, della carriera scolastica del candidato.

I documenti che non fossero presentati in originale dovranno essere stesi in carta da bollo da 60 centesimi, e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2 e 3 dovranno avere una data posteriore al 1° marzo 1889. Tutti saranno descritti in apposito elenco.

Non è ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1889 avrà superato l'età di 40 anni, salvo se si tratti di persona che già copra uffizio governativo che dia diritto a pensione.

Le domande che perverranno al Ministero dopo il 25 maggio p. v., o che non abbiano i voluti documenti, o che non siano redatte su carta da bollo da lire 1,20, non saranno considerate.

I concorrenti a più cattedre, anche quando queste si riferiscano ad insegnamenti affini, hanno l'obbligo di presentare tante domande quante sono le cattedre alle quali aspirano e di unire a ciascuna domanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere esaminati da speciali Commissioni.

I concorrenti indicheranno con esattezza nella domanda il rispettivo domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Coloro i quali presero parte ai concorsi precedenti, quand'anche abbiano conseguita l'eleggibilità, dovranno ripresentarsi al concorso, qualora intendano conseguire una cattedra.

Roma, 20 aprile 1889.

Il Direttore Capo della Divisione per l'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

2

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Esami di ammissione ai posti di Volontario nell'amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

Nei giorni 14 e seguenti del prossimo mese di ottobre avranno luogo presso le Intendenze qui sotto indicate gli esami per l'ammissione ai posti di Volontario nell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Gli esami saranno dati in scritto ed a voce.

Nell'esame scritto gli aspiranti dovranno risolvere:
Un quesito di Diritto o di Procedura civile;
Un quesito sui primi elementi di Economia politica o di Statistica;
Un problema di Aritmetica.

Nell'esame a voce dovranno rispondere a domande sulle materie che hanno formato oggetto dell'esame scritto, e sopra altre nozioni generali che gli aspiranti devono avere acquistate nel corso dei loro studi.

Gli aspiranti agli esami suddetti dovranno presentare, non più tardi del giorno 15 agosto p. v. all'Intendenza di Finanza della Provincia di loro domicilio:

a) La domanda di ammissione scritta di loro pugno su carta bollata da una lira e da essi firmata;

b) L'atto di nascita dal quale risulti che non hanno meno di 18 nè più di 30 anni di età;

c) Un certificato del Sindaco del luogo nel quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono *italiani* ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta;

d) Un certificato di penalità emesso dal Cancelliere del Tribunale correzionale da cui dipende il luogo di loro nascita, in ordine all' art. 18 del Regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, N. 2644;

e) Un certificato medico constatante la sana loro costituzione fisica;

f) Una dichiarazione di loro medesimi di avere mezzi propri di sostentamento durante il tempo di Volontariato, ovvero quando eglino siano tuttora figli di famiglia, o minori di età o manchino di mezzi propri, una obbligazione del padre, del tutore o di altra persona di procurarglieli. Questi documenti dovranno essere vidimati dal Sindaco locale per la legalità della firma e per accertare la verità dell'esposto o rispettivamente la possibilità nell'obbligato di corrispondere al contratto impegno;

g) Il diploma di laurea in legge, ovvero un certificato emesso da una Università del Regno o dalla competente autorità scolastica da cui risulti avere essi compiuto il corso regolare d'istruzioni civili e superati gli esami relativi, od anche il certificato d'avere essi atteso con profitto agli studi legali in via privata per un anno intero a sensi dell' articolo 4 del R. decreto 10 aprile 1870, nel quale caso occorre inoltre la produzione del diploma di licenza liceale e *la dichiarazione* dell'Intendente sul previo adempimento delle prescrizioni imposte dal precedente art. 3 del decreto stesso.

Si avverte: *a)* che i Volontari demaniali, nei casi previsti dal R. decreto del 28 aprile 1887, N. 4498, possono essere nominati vice-segretari amministrativi e di ragioneria di ultima classe nelle Intendenze finanza; *b)* e che giusta il R. decreto 16 luglio 1884, N. 2323, ai Volontari demaniali, idonei alle reggenze di uffizi del Registro e Demanio, viene assegnata, secondo l'ordine di classificazione e nei limiti del fondo stanziato in bilancio, un' indennità mensile di lire cinquanta.

Roma, 20 marzo 1889.

Il Direttore Generale
TESIO

ELENCO DELLE INTENDENZE DI FINANZA PRESSO LE QUALI AVRANNO LUOGO GLI ESAMI.

1. Bari — per le provincie di Bari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce e Teramo.
2. Bologna — Idem Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna e Reggio Emilia.
3. Cagliari — Idem Cagliari e Sassari.
4. Firenze — Idem Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena.
5. Milano — Idem Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza e Sondrio.
6. Napoli — Idem Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Potenza e Salerno.
7. Palermo — Idem Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.
8. Roma — Idem Ancona, Aquila, Ascoli, Macerata, Perugia e Roma.
9. Torino — Idem Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Porto Maurizio e Torino.
10. Venezia — Idem Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia Verona e Vicenza. 2

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Esami dei volontari demaniali per il passaggio ad impiego retribuito e degli aspiranti per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Visti i Reali decreti 10 aprile 1870, N 5646, e 23 dicembre 1876, N. 3559

Determina:

Nei giorni 4 e seguenti del mese di novembre 1889 avranno luogo, presso le Intendenze designate nell'elenco annesso al presente decreto, gli esami per il passaggio ad impiego retribuito dei volontari demaniali nominati a tutto il 1° gennaio 1888, e quelli degli aspiranti per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente.

Gli esami consisteranno nella risoluzione scritta di appositi temi sulle materie seguenti:

A) Legge di registro — Tasse contrattuali.
B) Idem Tasse di successione.
C) Idem Tasse giudiziali.
D) Legge sulle tasse di bollo.
E) Legge sulle tasse di negoziazione, o sulle tasse di manomorta, o su quelle ipotecarie, o sulle società ed assicurazioni, ovvero sulle concessioni governative.
F) Questioni di demanio, o quesiti legali relativi.
G) Manutenzione degli uffizi contabili demaniali.
H) Leggi e regolamenti concernenti l'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari e la contabilità generale dello Stato.

Gli aspiranti agli esami per l'abilitazione alla carriera di commesso gerente dovranno altresì risolvere un tema sui primi rudimenti del diritto e della procedura civile.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere scritte sopra carta bollata da una lira, ed essere presentate non più tardi del 31 luglio p. v. all'Intendenza di finanza della provincia alla quale appartengono gli aspiranti, corredate dai seguenti documenti.

Per i volontari demaniali:

a) Decreto di nomina a volontario demaniale;
b) Certificato dell'Intendenza comprovante che il candidato durante il suo tirocinio ha dato prove di subordinazione, di intelligenza e di solerzia nell'adempimento dei suoi doveri;
c) Prova di aver prestata la malleveria prescritta dall'art. 35 del R. decreto 17 luglio 1862, N. 760.

Per gli aspiranti alla carriera di commesso gerente:

a) Atto di nascita dal quale consti che l'aspirante ha raggiunto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 30;
b) Certificato di cittadinanza italiana e certificati di buona condotta rilasciati dal sindaco;
c) Fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria del luogo di nascita;
d) Certificato medico di sana costituzione fisica;
e) Licenza ginnasiale.

Roma, 20 marzo »889.

Il Direttore Generale: TESIO.

ELENCO DELLE INTENDENZE DI FINANZA PRESSO LE QUALI AVRANNO LUOGO GLI ESAMI.

1. Bari — per le provincie di Bari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce e Teramo.

2. Bologna — Idem Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna, e Reggio Emilia.
3. Cagliari — Idem Cagliari e Sassari.
4. Firenze — Idem Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca Massa, Pisa e Siena.
5. Milano — Idem Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza e Sondrio. 3

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COPENAGHEN, 28. — Il capitano Murrill del piroscafo *Missouri*, che ha raccolto in alto mare l'equipaggio e i passeggieri del piroscafo *Danmark*, fu nominato cavaliere dell'Ordine di Danebrog.

L'AJA, 28. — Sebbene il suo stato sia migliorato, non pare che il re possa intraprendere un viaggio all'estero.

VIENNA, 28 — L'imperatore visitò il principe Waldemaro di Danimarca alla Villa Cumberland, a Penzing.

Il principe e la principessa Leopoldo, di Baviera, giunsero a Penzing, ove furono ricevuti alla stazione dall'imperatore, e si recarono poscia a Schönbrunn.

BUKAREST, 28. — Si fanno preparativi per ricevere il principe Ferdinando, il quale farà il suo ingresso in Rumania, come principe ereditario, il primo maggio. Il Corpo diplomatico decise di assistere in uniforme all'arrivo di S. A. a Bukarest.

Corre voce che sia stato dato ordine di spingere attivamente le fortificazioni di Galatz e di Fokschani.

OPORTO, 29. — La seduta del Congresso cattolico fu, oggi, più numerosa delle precedenti.

L'Assemblea approvò, ad unanimità, una mozione in cui si dichiara che i cattolici portoghesi associeranno i loro sforzi all'azione morale collettiva dei cattolici delle altre nazioni in favore del Papa — il quale ora è privo di libertà e sottoposto a vessazioni che scandalizzano i cattolici di tutto il mondo — affinchè egli riacquisti presto la sua completa libertà.

Un Messaggio in questo senso, indirizzato al Papa, fu firmato dal cardinale vescovo di Oporto, dall'arcivescovo di Braga, da altri prelati e dai membri del Congresso.

Il Congresso, prima di sciogliersi, nominò un Comitato permanente incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Congresso stesso.

Il prossimo Congresso cattolico si adunerà in Braga ed altri se ne terranno in altre città.

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Alessandria: « Corre qui voce che i Senussi abbiano preso Khartum.

« Il Mahdi sarebbe fuggito ».

BUDAPEST, 29. — *Camera dei deputati* — Si approva la legge che fissa il contingente di leva pel 1889, con un emendamento, accettata dal ministro per la difesa del paese, Fejervary, che incarica il Governo di presentare ogni anno una statistica dei risultati degli esami degli ufficiali volontari, onde si possa constatare se gli inconvenienti che furono previsti durante la discussione della legge militare siano stati tolti.

VIENNA, 29. — La *Politische Correspondenz* ha da Sofia da buona fonte:

« Ultimamente, la Russia fece grandi sforzi onde provocare, mediante agenti, dei mutamenti nell'attuale stato di cose in Bulgaria. In ispecial modo, si cercò di convertire il presidente del Consiglio, Stambuloff, alle vedute della Russia, rilevando il cambiamento che ebbe luogo in favore della Russia sia in Serbia che in Rumania, e dichiarando che la Russia si deve preparare per un grande riordinamento europeo e vuole regolare in vista di tale eventualità la situazione dei Balcani conformemente agl'interessi russi. Quando sia giunto il momento, la Russia non chiederebbe molto ai suoi amici dei Balcani, ma sarebbe soddisfatta se essi tenessero la Turchia in iscacco. L'accordo [illegible] sole ostacolo è il principe Ferdinando il quale dovrebbe assolutamente essere messo in disparte. Risulta dai discorsi tenuti da Stambuloff in occasione delle feste di Pasqua che gli sforzi della Russia furono vani. Detti discorsi sembrano essere un rifiuto aperto a tutti i tentativi diretti a separare i Bulgari dal principe Ferdinando ».

BERLINO, 29. — Ebbe luogo nel pomeriggio e durò dalle ore 2,30 alle 3,45 la prima seduta della Conferenza per gli affari di Samoa.

Dietro proposta della Germania, si manterrà un assoluto segreto circa le discussioni.

TORINO, 29. — L'onorevole Domenico Berti, primo segretario di S. M. il Re per gli Ordini equestri, è atteso qui domani e prenderà domani stesso possesso degli uffici dell'Ordine Mauriziano di Torino.

LONDRA, 29. — Lord Londonderry, vicerè d'Irlanda, annunziò ufficialmente il suo prossimo ritiro.

Il *Daily News* ha da Pietroburgo un dispaccio il quale conferma che il granduca Giorgio, secondo figlio dello czar, si recherà in un porto francese durante l'esposizione, a bordo di una corazzata. L'ammiraglio e gli altri ufficiali del seguito sarebbero già designati.

MASSAUA, 29. — In seguito ad un incidente avvenuto nel 1886 ad Hodeida, in cui un Regio agente d'Italia era stato offeso dalle autorità locali, il Governo del re aveva chiesto alla Sublime Porta una riparazione, che doveva consistere in una visita solenne da farsi dal governatore di quel vilayet all'agente italiano. Susseguentemente, la Sublime Porta, avendo annunciato al Governo del re che la visita convenuta era stata eseguita, si era ritenuta esaurita la questione. Senonchè, da notizie recenti pervenute dai luoghi stessi risultò che nessuna visita ufficiale era stata fatta, essendo a quanto pare, la Sublime Porta stata tratta in inganno dal Vali di Hodeida. Il Governo del re si credette quindi in dovere di esigere direttamente dal Vali l'esecuzione di quanto era stato promesso, e mandò da Massaua navi da guerra con istruzione d'impiegare la forza, ove la riparazione non si fosse ottenuta entro 48 ore.

La minaccia sortì pieno effetto. Venerdì 26, a mezzogiorno, il governatore di Hodeida visitò ufficialmente e solennemente l'agente di S. M. il Re d'Italia. Delle navi inviate il *Colombo* e il *Misseno* rientrarono dopo ciò a Massaua, rimanendo per qualche giorno ancora ad Hodeida il *Veniero*.

VIENNA, 29. — L'Imperatore ha ricevuto stamane il presidente del Consiglio dei ministri ungheresi, Tisza, che è qui giunto col ministro delle finanze, Weckerle. L'udienza durò 3[4 d'ora. Poscia l'Imperatore ricevette il vescovo di Linz, mons. Doppelbauer, che prestò giuramento.

MONACO DI BAVIERA, 29. — Lo stato della regina madre è immutato. La grande debolezza continua.

CASERTA, 29. — Acclamati dalla cittadinanza e dalle numerose associazioni della provincia, sono partiti per Torino, via Roma, le LL. AA. RR. il principe Amedeo e la principessa Letizia

ATENE, 29. — Un *meeting* popolare acclamò l'arcivescovo di Corinto a metropolitano di Atene e nominò una Commissione per agire presso il Sinodo e presso il Governo.

VIENNA, 29. — Un dispaccio da Steyr annunzia che Werndl, direttore della Società della fabbrica d'armi, è morto improvvisamente.

LE HAVRE, 29. — Il vapore francese *Château Margaux* affondò in seguito ad una collisione nella Manica con una nave inglese. Tutti i passeggieri e l'equipaggio sono salvi.

LONDRA, 29. — *Camera dei Comuni* — Si ripresero oggi le sedute dopo le vacanze di Pasqua.

Hicks-Beach, ministro del commercio, rispondendo a Donkin, dice che il *bill* relativo alla misurazione del tonnellaggio delle navi non tocca al sistema internazionale di stazzatura.

Si discute quindi il bilancio delle spese dell'amministrazione civile.

ZANZIBAR, 29. — La nave *Somali* è arrivata oggi a Bagamoyo con 325 uomini appartenenti alle forze del capitano Wissmann.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 29 aprile 1889.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0[0 prima grida	1. gennaio 1889	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0[0 seconda grida	—	—	—	97 87 1[2	97 87 1[2	»
Detta 3 0[0 prima grida	1. aprile 1889	—	—	»	»	»
Detta 3 0[0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20 [1]
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	97 25	97 25	» [2]
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	»	»	95 » [3]
Prestito Romano Blount 5 0[0	»	—	—	»	»	96 85 [4]
Detto Rothschild	1. decembre 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0[0	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 prima emissione	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette 4 0[0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 » [5]
Dette 4 0[0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 50 [6]
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500	»	»	480 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1[2 0[0	»	500	500	»	»	503
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1. gennaio 1889	500	500	»	»	775 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	612 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	150	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	500	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2060 »
Dette Banca Romana	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	1140 » [7]
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	750 » [8]
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	375 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	475 » [9]
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	475 » [10]
Dette Banca Provinciale	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	750 »
Dette Società di Credito Meridionale	1. gennaio 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gas Stam.	»	500	500	»	»	» [11]
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1100 » [12]
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per condotte d'acqua	»	500	350	»	»	315
Dette Società Immobiliare	»	500	500	»	»	730
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	875 » [13]
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	»	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	»	100	100	»	»	90
Dette Società Gen. per l'Illuminazione (Certificati provvisori)	»	100	10	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	» [14]
Dette Società Fondiaria Italiana	»	150	150	»	»	185 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1. aprile 1889	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1. gennaio 1889	500	500	»	»	450 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	460 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1. gennaio 1889	100	100	»	»	100 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0[0, Emissione 1887 e 1888	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1. aprile 1889	500	500	»	»	500
Dette Società Immobiliare 4 0[0	»	250	250	»	»	218
Dette Società Acqua Marcia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	«
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0[0	1. aprile 1889	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»			»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1. aprile 1889	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3	Francia	90 g.	»	»	99 35
	Parigi	Chèques	»	»	100 15
2 1[2	Londra	90 g.	»	»	25 14
		Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 0[0 1. grida 98, 98 02 1[2, fine pross.
Az. Banca Generale 621 50, fine pross.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (st...) 1240, 1245, 1255, 1262, fine pross.
Az. Soc. Acqua Marcia 1631, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 247, fine pross.

[1] Ex L. 1,30 - [2] id. 2,47 - [3] id. 2,17 - [4] id. 2,17 - [5] id. 10,00 - [6] id. 10,78, [7] Ex divid° L. 10 00 - [8] id. 2,50 - [9] id. 2,50 - [10] id. 5,40 - [11] id. 65,00 - [12] id. 6,25 [13] id. 3,00 - [14] id. 16.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel dì 27 aprile 1889:

Consolidato 5 0[0	. . . .	L. 97 835
Id.	5 0[0 senza la cedola del semestre in corso	» 95 665
Id.	3 0[0 nominale	» 62 175
Id.	3 0[0 senza cedola	» 60 882

V. TROCCHI, Presidente.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.